

Martedì 10 maggio 2011

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

P7_TA(2011)0188

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris (2010/2122(IMM))

(2012/C 377 E/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata in data 5 luglio 2010 da Luigi de Magistris in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale italiano, comunicata in seduta plenaria il 7 luglio 2010,
 - dopo aver ascoltato Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008 e 19 marzo 2010 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2011),
- A. considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento dinanzi a un tribunale italiano,
- B. considerando che la richiesta di Luigi de Magistris fa riferimento ad un atto di citazione presentato da Clemente Mario Mastella, deputato al Parlamento europeo, dinanzi al tribunale di Benevento in relazione ad un'intervista rilasciata da Luigi de Magistris a un quotidiano italiano in data 31 ottobre 2009,
- C. considerando che, secondo l'atto di citazione, un passaggio dell'intervista ("Mastella era implicato in una mia inchiesta e aveva cercato di fermarmi") costituisce diffamazione e ha dato luogo a una domanda di risarcimento di 1 000 000 EUR oltre le spese,
- D. considerando che all'epoca in cui è stata rilasciata l'intervista Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo, essendosi candidato con successo alle elezioni europee del 2009,

⁽¹⁾ Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.

Martedì 10 maggio 2011

- E. considerando che, conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni,
- F. considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento europeo, il fatto che l'azione legale sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé a che sia applicata l'immunità riconosciuta da detto articolo,
- G. considerando che, nel rilasciare l'intervista in questione, Luigi de Magistris stava agendo nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo e stava svolgendo attività politica esprimendo la sua opinione su un tema di pubblico interesse per i suoi elettori,
- H. considerando che i tentativi volti a impedire ai parlamentari, attraverso un'azione legale, di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico e di criticare i propri avversari politici sono inaccettabili in una società democratica e rappresentano una violazione dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione dell'Unione europea,
1. decide di difendere i privilegi e l'immunità di Luigi de Magistris;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch

P7_TA(2011)0189

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Bruno Gollnisch (2010/2097(IMM))

(2012/C 377 E/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata in data 10 giugno 2010 da Bruno Gollnisch in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale francese, comunicata in seduta plenaria il 14 giugno 2010,
- avendo ascoltato Bruno Gollnisch in data 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
- visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0154/2011),

⁽¹⁾ Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.